



TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI



Il Giudice, dott.ssa Laura Pastacaldi,

Letti gli atti della procedura n. 188/2023 R.G. P.U. per l'omologa di concordato minore ai sensi degli artt. 74 e ss. CCI promossa da [REDACTED] c.f.

[REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED] residente a [REDACTED] n. [REDACTED] sia personalmente sia quale legale rappresentante della [REDACTED] P.I. [REDACTED] con sede in Pisa, [REDACTED] n. [REDACTED]

così come corredata dalla relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi;

Rilevato che, ad un vaglio preliminare, la proposta risulta ammissibile, in quanto:

- la proposta appare idonea a consentire la prosecuzione dell'attività imprenditoriale o professionale svolta dal debitore;
- il debitore ha allegato alla domanda la documentazione di cui agli artt. 75 e 76 CCII;
- il debitore presenta requisiti dimensionali che non eccedono i limiti di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), nn. 1, 2, e 3, CCII;
- il debitore non è stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, né ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- l'OCC ha attestato che non risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;

Ritenuto di dover disporre, in accoglimento dell'istanza del debitore, il divieto di iniziare o proseguire sul patrimonio del debitore azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

Visto l'art. 78 CCII;

Ritenuto pertanto di dover disporre la convocazione delle parti in udienza;

Visti gli artt. 127 e 127-ter c.p.c., come introdotti dal d.lgs. n. 149/2022;

Ritenuto che l'udienza non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice e che può pertanto essere sostituita dal deposito di note scritte;

P.Q.M.

DICHIARA aperta la procedura di concordato minore;

DISPONE che l'organismo di composizione della crisi comunichi a ciascun creditore la proposta unitamente al presente decreto;

DISPONE che, a cura dell'OCC, la proposta e il decreto siano pubblicati sul sito

internet del Tribunale e, se il debitore svolge attività d'impresa, nel registro delle imprese;

DISPONE che a cura del dell'organismo di composizione della crisi si provveda all'esecuzione delle formalità di trascrizione del presente decreto presso gli uffici competenti con riferimento ai beni immobili e ai beni mobili registrati dei quali nella proposta sia prevista la cessione o l'affidamento a terzi;

ASSEGNA ai creditori termine di 30 giorni a decorrere dalla comunicazione del presente decreto per trasmettere all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'art. 1, co. 1-ter, d.lgs. n. 82/2005, la dichiarazione di adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni, con indicazione dell'indirizzo PEC o di altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato a cui ricevere tutte le comunicazioni, avvertendo che, in difetto di tale indicazione, i provvedimenti saranno comunicati mediante deposito in cancelleria;

INVITA l'OCC a riferire, decorso il termine di cui al paragrafo precedente, in ordine all'esito della votazione sulla proposta e alle eventuali contestazioni avanzate dai creditori nei confronti della stessa;

DISPONE che, fino alla definitività dell'omologazione, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite sul patrimonio del debitore azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

Dispone che l'udienza sia sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza e da denominarsi "note di trattazione scritta" (o dicitura similare), assegnando alle parti termine perentorio fino all'11/6/2026 per il deposito delle predette note.

Avvisa le parti che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note è considerato data di udienza a tutti gli effetti.

Segnala alle parti che entro cinque giorni dalla comunicazione del presente decreto possono presentare istanza di trattazione orale.

Pisa, 03/04/2026

Il Giudice
dott.ssa Laura Pastacaldi